

PATRIMONIO E TRUST

Controversie in ipotesi di trust: quale giudice competente?

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

L'ordinanza n.14041 del
delle Sezioni Unite Civili della
ha dichiarato la
della
nella causa promossa da una figlia del defunto disponente, che invoca la
degli atti dispositivi e dello stesso
in relazione ad una lesione dei suoi diritti di legittima, anche se l'atto istitutivo del trust
prevedeva la competenza della

E' appena il caso di ricordare come in base alla **Convenzione de l'Aja** il trust sia riconosciuto in Italia se non viola **norme imperative** di legge. Tra queste si deve annoverare il divieto di **ledere la legittima**. Il problema è a questo punto quello di valutare quale sia il **giudice competente**.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda la disposizione di **partecipazioni societarie** in un trust con un **trustee inglese** e di un co trustee svizzero.

Tra i beneficiari del trust non rientrava una **figlia minorenn**e riconosciuta dal disponente. La madre di quest'ultima propone causa presso il Tribunale di Udine chiedendo **l'eliminazione degli effetti** (per dichiarazione di nullità o per inopponibilità nell'ordinamento italiano) di un insieme di attività negoziali posti in essere dal de cuius.

La madre si riserva poi di agire in giudizio per **riduzione di legittima** e per la divisione tra gli eredi dei beni caduti in successione.

La clausola contenuta nell'atto che prevede la **competenza** dei **giudici inglesi** può valere per i soggetti del trust quale il disponente, il trustee ed i beneficiari ma **non** anche i **soggetti** che rispetto al trust si pongono in una posizione di **terzietà**.

La Cassazione chiarisce che la clausola risulterebbe opponibile se la figlia avesse agito in giudizio in qualità di **beneficiaria del trust**. Il nostro caso è invece diverso giacché non si vogliono far valere diritti nati dal trust, contestandosi piuttosto **l'atto dispositivo** delle partecipazioni in trust chiedendone la **nullità** o quantomeno la **non opponibilità** nei suoi confronti.

I giudici richiamando la Cass. n. 8215/2013 hanno precisato che *“l’erede legittimario assume la qualità di terzo rispetto alle parti di un contratto stipulato dal suo dante causa quando egli agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l’atto comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell’atto medesimo”*.

In realtà, nel caso di specie, non è stata avanzata ancora alcuna **domanda di riduzione** ma le domande di nullità o inefficacia dell’atto dispositivo si muovono sul presupposto che l’atto risulterebbe **lesivo** del **diritto** spettante all’erede. Da ciò la Cassazione fa discendere la **conferma** della **posizione di terzietà**.

Non appare elemento ostativo nemmeno il fatto che il **trust** sia ubicato nel **Regno Unito** in quanto l’articolo 5 n. 6 del **Regolamento n. 44 del 2001** consente di convenire un soggetto in giudizio in uno stato membro diverso da quello del proprio giudizio nella sua qualità di fondatore, **trustee** o beneficiario di un trust.

Peraltro, nella causa sono **convenuti** anche dei soggetti italiani e per questi trova applicazione l’art. 2 del regolamento secondo cui la **competenza giurisdizionale** spetta ai giudici dello **Stato membro** in cui è domiciliato il convenuto. Per i soggetti coinvolti nella causa che hanno il **domicilio** in altro **Paese europeo** o in Svizzera opera l’art. 6 n. 1 del Regolamento secondo cui, nel caso di una **pluralità di convenuti**, è possibile **convenirli tutti** davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una **trattazione unica** ed una **decisione unica** per evitare che trattazioni separate possano portare a decisioni incompatibili.

La conclusione è che la causa in esame non esula dalla **competenza** del **giudice italiano**.